



---

## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Publicata in GU la legge di conversione del D.L. Sostegni-ter  
Publicato in GU il D.L. Covid-19  
Publicato in GU il D.L. Energia

## **CIRCOLARI PAREI E RISOLUZIONI**

Aiuti di stato per sostenere l'economia europea nel contesto dell'invasione dell'Ucraina

## **GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'**

Natura non vessatoria della clausola di surroga a vantaggio del finanziatore nelle polizze assicurative abbinate  
Valido il contratto di investimento qualificato come "assicurazione sulla vita"  
La cancellazione della società dal registro delle imprese non equivale alla morte del reo

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Natura della delibera di accertamento delle cause di decadenza dei sindaci e conseguenze sul relativo giudizio di impugnazione

## ***Pubblicata in GU la legge di conversione del D.L. Sostegni-ter***

*Legge del 28 marzo 2022, n.25 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022*

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, la legge n. 25/2022 di conversione del D.L. del 27 gennaio 2022, n. 4 - D.L. Sostegni-ter.

Il provvedimento in commento introduce diverse modifiche.

In particolare, la legge di conversione prevede, tra le altre, le seguenti novità: i) la proroga della rottamazione - *ter* (30 aprile 2022 per le rate scadute nel 2020; 31 luglio 2022 per le rate scadute nel 2021; 30 novembre 2022 per le rate in scadenza quest'anno); ii) la proroga della cessione dei crediti dei *bonus* edilizi (29 aprile 2022); iii) l'indennizzo per coloro che a causa della vaccinazione anti Covid-19 abbiano riportato lesioni o infermità; iv) la concessione di un permesso di soggiorno ai c.d. "*remote workers*" cioè i soggetti che decidono di svolgere la loro attività lavorativa in Paesi diversi da quello di residenza, con il solo requisito del possesso di un'assicurazione sanitaria; v) la possibilità di effettuare un massimo di tre cessioni di crediti d'imposta derivanti da *bonus* edilizi, ma le due cessioni successive alla prima, devono essere necessariamente effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 TUB ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del CAP.

[torna su](#)

## ***Pubblicato in GU il D.L. Covid-19***

*Decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 – "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022, il Decreto-legge n. 24/2022 che adegua le misure di contrasto all'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19 alla cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo 2022.

In particolare, il provvedimento in commento prevede, tra le altre novità, i seguenti interventi: i) l'istituzione di un'unità per il completamento della campagna vaccinale dal 1° aprile 2022 al fine di rispondere a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale; ii) la previsione della possibilità di adottare, a decorrere dal 1° aprile fino al 30 dicembre 2022, da parte del Ministero della Salute di concerto con i competenti ministri, linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali ovvero introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti; iii) la previsione di nuove regole in materia di isolamento e auto sorveglianza, infatti, a decorrere dal 1° aprile 2020, ai contagiati è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione. Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; iv) la proroga dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso; v) la graduale riduzione della necessità del green pass rafforzato lasciando il posto a quello base; vi) proroga fino al 30 giugno 2022 delle disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale che ne consentono il ricorso anche in assenza di accordi individuali.

[torna su](#)

**PROVVEDIMENTI  
NORMATIVI APPROVATI**

## *Pubblicato in GU il D.L. Energia*

*Decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21 – “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” –  
Pubblicato in GU n. 67 del 21 marzo 2022*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il Decreto-legge n. 21/2022 (c.d. “Decreto Energia”), con il quale il Governo introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.

In particolare, il provvedimento in commento, interviene sui seguenti aspetti: i) la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio utilizzato come carburante; ii) il *bonus* carburante per i dipendenti; iii) il credito d’imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica; iv) il contributo, sotto forma di credito d’imposta per le imprese per l’acquisto di gas naturale; v) l’incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore; vi) i *bonus* per le società di elettricità e gas; vii) la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici; viii) rifinanziamento del fondo di garanzia PMI; ix) la cedibilità dei crediti di imposta alle imprese energivore e alle imprese con grosso consumo di gas naturale; x) le disposizioni in materia di integrazione salariale; xi) l’esonero contributivo *under 36* per i datori di lavoro privati che assumono; xii) le modifiche al contratto di trasporto merci su strada; xiii) il contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto; xiv) l’esonero dal versamento contributivo per il funzionamento dell’autorità di regolazione dei trasporti; xv) il fondo per il sostegno del settore dell’autotrasportato; xvi) il contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’attività di agricoltura e pesca; xvii) la rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari; xviii) il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura; xix) l’economia circolare in agricoltura; xx) il credito d’imposta per IMU nel comparto turistico; xxi) il contributo straordinario contro il caro bollette.

[torna su](#)

## *Aiuti di stato per sostenere l’economia europea nel contesto dell’invasione dell’Ucraina*

*Commissione UE – Comunicato -“Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia” del 23 marzo 2022*

La Commissione europea ha adottato un “quadro temporaneo di crisi” che sarà operativo fino al 31 dicembre 2022 per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il nuovo quadro consentirà agli Stati membri di: i) concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle relative sanzioni e controsanzioni; ii) garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente; iii) compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica.

Questi tipi di misure saranno disponibili anche per le imprese che si qualificano come imprese in difficoltà, per le quali le attuali circostanze potrebbero far sorgere un forte fabbisogno di liquidità proprio alla fine della pandemia da Covid-19. Le entità controllate dalla Russia che sono sanzionate saranno escluse dall’ambito di applicazione di tali misure.

Per porre rimedio a questa situazione, il quadro temporaneo prevede diverse tipologie di aiuti:

- aiuti di importo limitato: gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35.000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400.000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri

settori. Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell'energia e tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, anche tramite sovvenzioni dirette;

- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati: gli Stati membri potranno fornire: i) garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e ii) prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.

Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all'importo massimo dei prestiti, in base alle differenti esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità.

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 30 dicembre 2022.

[torna su](#)

### *Natura non vessatoria della clausola di surroga a vantaggio del finanziatore nelle polizze assicurative abbinata*

*Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – sentenza del 28 marzo 2022, n. 9866*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce che, in caso di polizze abbinata a finanziamento, va esclusa la vessatorietà della clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato.

La clausola di surroga sarebbe vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. nel caso in cui l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato.

In tal caso l'azione di surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, poiché, da una parte terrebbe indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, dall'altra parte lo esporrebbe all'azione di surroga.

Di converso, qualora, come nel caso di specie, la polizza assicurativa fosse in favore del finanziatore e non del finanziato, non si potrebbe qualificare la clausola che consente la surroga dell'assicuratore, in quanto il beneficiario non vede annullati gli effetti dell'assicurazione subendo l'azione di regresso.

[torna su](#)

### *Valido il contratto di investimento qualificato come "assicurazione sulla vita"*

*Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – sentenza del 23 marzo 2022, n. 9446*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che deve ritenersi valido e lecito il contratto di investimento formalmente qualificato dalle parti come "assicurazione sulla vita". Il fatto che le parti abbiano definito "assicurazione sulla vita" un contratto che non era tale, infatti, non rende di per sé nullo il negozio, se esso non contrasti con norme imperative, o se l'erroneità della qualificazione formale non abbia tratto in inganno una delle parti.

[torna su](#)

## *La cancellazione della società dal registro delle imprese non equivale alla morte del reo*

*Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale – sentenza del 17 marzo 2022, n. 9006*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese della società non determina l'estinzione dell'illecito addebitato alla stessa.

Nel caso di specie, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda una società alla quale è stata contestata la violazione dell'illecito di cui all'art. 25-septies comma 3 del D.Lgs. 231/2001 relativo al reato di lesioni personali colpose che si assume commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente nei confronti del dipendente.

Gli Ermellini, hanno confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato i due amministratori, nonché ravvisato la responsabilità ex Decreto 231 della medesima società, condannata ad una sanzione amministrativa pecuniaria, respingendo la domanda volta ad ottenere la declaratoria di estinzione dell'illecito in ragione della documentata cancellazione della società dal registro delle imprese, asseritamente assimilabile alla morte della persona fisica.

I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che l'estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta che la titolarità dell'impresa passi direttamente ai singoli soci, non determinando, di per sé, l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato, con la conseguenza che le sanzioni amministrative pecuniarie comminate all'ente cancellato restano a carico dei soci.

[torna su](#)

## *Natura della delibera di accertamento delle cause di decadenza dei sindaci e conseguenze sul relativo giudizio di impugnazione*

*Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di imprese – sentenza dell'11 marzo 2022, n. 973*

La Corte d'Appello, con la sentenza in commento, ha chiarito che le cause di decadenza dalla carica dei sindaci operano automaticamente e, pertanto la delibera, pur necessaria, che ne riconosce il verificarsi, ha solo efficacia dichiarativa. Tale pronuncia consente di fornire chiarimenti in relazione alla scarsa disciplina civilistica in materia di decadenza nelle società per azioni.

Infatti, i giudici di seconde cure si sono occupati della corretta qualificazione da attribuire alla delibera di decadenza.

In particolare, si sono interrogati sulla natura meramente dichiarativa o costitutiva del suddetto provvedimento deliberatorio che accerta il verificarsi della causa di decadenza, propendendo per la natura dichiarativa della stessa, finalizzata esclusivamente a dar luogo alle conseguenze anche formali della decadenza, quali l'attivazione del meccanismo di sostituzione del sindaco decaduto e la pubblicità della cessazione dall'ufficio a tutela dei terzi, in ragione dell'operatività automatica della decadenza.

La Corte di merito chiarisce, altresì, che pur operando automaticamente la decadenza, sia necessario quanto meno un provvedimento formale che riconosca il verificarsi della stessa perché possa farsi luogo alle relative conseguenze, quali la sostituzione del sindaco decaduto e l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica.

Alla luce di ciò, il giudizio di impugnazione della predetta delibera comporta l'accertamento del verificarsi delle cause di decadenza e non dell'esistenza dei vizi che determinano l'annullabilità o la nullità della delibera.

[torna su](#)

*Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)